

**Consultazione della Banca  
d'Italia per il recepimento della  
direttiva (UE) n. 2021/2167 in  
materia di acquirenti e gestori di  
crediti deteriorati SMD -  
*Secondary Market Directive***

**Osservazioni alla bozza di testo posto in pubblica consultazione**

**23 settembre 2024**

## Premessa

Di seguito si riportano le osservazioni in risposta alla consultazione (la "**Consultazione**") avviata da Codesta Spettabile Autorità lo scorso 24 luglio sulle Disposizioni (le "**Disposizioni**") della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 ("**Direttiva**") relativa agli acquirenti e gestori di crediti e che modifica la direttiva n. 2008/48/CE sul credito ai consumatori ("**Consumer Credit Directive** – CCD") e la direttiva n. 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori ("**Mortgage Credit Directive** – MCD") recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 30 luglio 2024 , n. 116 (il "**Decreto 116/2024**").

### **1. Possibilità per i gestori di crediti di essere incaricati in qualità di "sub-servicer" (cfr. Parte Prima – Capitolo 1 - Sezione I – par. 3 delle Disposizioni)**

Nella definizione di «*gestori di crediti in sofferenza*» contenuta nelle Disposizioni è specificato che possono svolgere le attività di gestione di crediti in sofferenza "*le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto (sottolineato nostro) di acquirenti di crediti in sofferenza*".

A tal proposito si chiede di confermare che un gestore di crediti in sofferenza iscritto nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB può svolgere attività di c.d. *sub-servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza (ovvero di altri crediti laddove previsto dall'oggetto sociale del gestore) realizzate della legge 30 aprile 1999 n 130 (la "**Legge n. 130**") prive di segmentazione del rischio di portafoglio (cc.dd. *mono-tranche*). Infatti, in tali operazioni l'attività di gestione di crediti in sofferenza sarebbe formalmente svolta per conto del *servicer*, il quale non sarebbe, in ipotesi, l'acquirente di crediti in sofferenza così come definito dall'art. 114.1 comma 1 lett. e) del TUB. Tuttavia, si osserva che - sotto un profilo sostanziale - l'attività sarebbe effettivamente svolta per conto dell'acquirente di crediti in sofferenza. Pertanto, si chiede di confermare se l'espressione "*per conto di*" contenuta nella definizione di cui all'art. 114.1 comma 1 lett. c) del TUB e ribadita nel documento di consultazione relative alle Disposizioni, debba intendersi come "per conto, anche indirettamente" dell'acquirente dei relativi crediti.

### **2. Oggetto sociale esclusivo per i gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB (cfr. Parte Prima – Capitolo 2 - Sezione I – par. 1 delle Disposizioni)**

Nelle Disposizioni si richiede che l'oggetto sociale del gestore sia limitato "*all'attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a)*".

Andrebbe valutato l'inserimento di un inciso che chiarisca che l'inclusione nell'oggetto sociale della seconda attività (*recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a)*) è permesso sulla base di una scelta discrezionale del gestore ma non costituisce un requisito dell'oggetto sociale.

Notiamo che, nell'autorizzare espressamente i gestori di crediti in sofferenza a svolgere l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a), il Decreto 116/2024 (come pure le Disposizioni) non richiamano espressamente la necessità dell'ottenimento di una separata licenza ex art. 115 del TULPS.

Poiché, peraltro, *"esula dalle competenze della Banca d'Italia il controllo sull'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze"* (cfr. Parte Prima - Capitolo 5 - Sezione VI - par. 4 delle Disposizioni), salvo che non si ritenga necessaria la licenza di cui all'art. 115 TULPS, non è chiaro se e quale autorità vigilerà su tale attività dei gestori di crediti in sofferenza. A tal riguardo, non si può escludere che l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi possa avere delle conseguenze pregiudizievoli sulla più ampia situazione del gestore di crediti in sofferenza (e, quindi, in ultima analisi, sugli acquirenti di crediti in sofferenza e i relativi debitori).

### **3. Possibilità per una banca di avvalersi di un soggetto diverso dal gestore di crediti in sofferenza (cfr. Parte Prima - Capitolo 1 - Sezione I - par. 3 delle Disposizioni).**

Con riferimento alla definizione di *«acquirenti di crediti in sofferenza»* contenuta nelle Disposizioni (le quali a loro volta fanno riferimento a quanto previsto nell'art. 114.1 comma 1 lett. e) del TUB) che esclude da essi le banche, e con riferimento alla definizione di *«gestori di crediti in sofferenza»* che prevede che gli stessi possano operare solo per gli acquirenti di crediti in sofferenza, si chiede di specificare se una banca possa affidare la gestione dei crediti in sofferenza o crediti diversi da questi (laddove previsto nell'oggetto sociale del gestore) ad un gestore di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1 comma 1 lett. c) del TUB e, di conseguenza, i gestori di crediti in sofferenza possano accettare un incarico in tal senso dalle banche. Analogo tema si pone anche, più in generale, rispetto a eventuali mandati da parte di soggetti titolari dei crediti e che non siano acquirenti di crediti in sofferenza (ad es. originator) e anche rispetto a sub-mandati da parte di altri gestori di crediti in sofferenza o gestori in generale e, in ogni caso, anche nel contesto di operazioni di cartolarizzazione senza segmentazione del rischio di credito.

Se così fosse, la parte delle Disposizioni che prevede le attività ammissibili dovrebbe darne espressamente atto.

### **4. Limitazione dell'oggetto sociale e recupero giudiziale dei crediti (cfr. Parte Prima - Capitolo 2 - Sezione I - par. 1 - lett. g) delle Disposizioni).**

Con riferimento alla *"limitazione dell'oggetto sociale all'attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all'attività di recupero stragiudiziale (sottolineato nostro) dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a)"*, si chiede di chiarire quale sia l'eventuale regime autorizzativo e regolamentare a cui i gestori di crediti in sofferenza debbano essere soggetti qualora intendano svolgere l'attività di recupero giudiziale (sottolineato nostro) dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a) del TUB.

A tal proposito, si osserva che nell'ambito delle modifiche alle Disposizioni di Trasparenza apportate da Codesta Spettabile Autorità viene specificato che (i) i gestori dei crediti in sofferenza debbano informare i debitori ceduti della cessione prima dell'avvio delle azioni di recupero e che (ii) *"per azioni di recupero del credito si intendono sia quelle di natura giudiziaria sia quelle extragiudiziali"* <sup>(1)</sup>; alla luce di quanto sinora esposto si chiede di specificare se, quindi, i gestori dei crediti possano svolgere l'attività di recupero di natura giudiziaria senza la necessità di alcuna ulteriore autorizzazione e se, in considerazione di tale possibilità, i gestori dei crediti possano svolgere l'attività di recupero di natura giudiziaria anche con riferimento ai crediti diversi dai *"crediti in sofferenza"*.

#### **5. Detenzione dei fondi dei debitori (cfr. Parte Prima – Capitolo 2 – Sezione I – par. 1 – lett. f delle Disposizioni).**

Con riferimento alla parte delle Disposizioni che prevedono la necessità per i soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività dei gestori di crediti di precisare l'intenzione di detenere i *"fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti dei crediti in sofferenza"* (sottolineato nostro), si chiede di chiarire se non sia più corretto parlare di *"fondi ricevuti dai debitori"* e non *"fondi dei debitori"*.

Infatti, nel prosieguo delle Disposizioni (cfr. nota n. 1 a pag. 21) si precisa che *"i fondi ricevuti dai debitori (sottolineato nostro) che non siano trasferiti a ciascun acquirente dei crediti in sofferenza sono accreditati sul conto corrente separato al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione"*. L'impostazione seguita nella predetta nota 1 pag. 21 delle Disposizioni sembrerebbe più coerente rispetto a quanto indicato nella Parte Prima – Capitolo 2 – Sezione – I – par. 1 – lett. f.

Peraltro, qualora al gestore dei crediti venga conferito mandato all'incasso e - per questo motivo - abbia il potere di ricevere il pagamento del debito da parte del debitore, il pagamento stesso non potrebbe non avere efficacia solutoria e, per tali ragioni, non potrebbe mai concretamente configurarsi una situazione in cui il gestore detenga *"fondi dei debitori"*.

---

<sup>1)</sup> Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sezione VII-ter, par. 3, nota n. 1.

## **6. Attività principale dei gestori di crediti in sofferenza (cfr. Parte Prima – Capitolo 4 – Sezione I – par. 1 delle Disposizioni)**

Con riferimento alla precisazione per la quale per i gestori di crediti in sofferenza, *“l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza”* debba rappresentare *“l’attività principale”* (sottolineato nostro) si chiede di chiarire se per “attività principale” debba intendersi quella che genera la maggioranza dei ricavi ovvero sulla base di altri indici e criteri.

A tal proposito, si tenga conto che i gestori che svolgono anche attività di recupero di crediti classificati come inadempienze probabili (c.d. “**UTP**”), potrebbero avere ricavi superiori per tale ultima attività, proprio alla luce dell’intrinseca aleatorietà ed imprevedibilità degli esiti delle attività di riscossione e recupero. In tal senso, per codesti gestori potrebbe non essere agevole stimare *ex ante* l’attività principale in termini d’impatto sui ricavi.

La problematicità dell’impiego criterio reddituale potrebbe acuirsi laddove il gestore di crediti in sofferenza esternalizzi in parte la riscossione e il recupero ma, cionondimeno, questi rimangono il focus principale della sua attività.

## **7. Gestione di crediti in sofferenza acquistati dai gestori (cfr. Parte Prima – Capitolo 4 - Sezione II – par. 1 delle Disposizioni)**

Con riferimento alla parte in cui si precisa che *“i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l’attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo”* (sottolineato nostro) e *per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, nel rispetto di quanto previsto dal TUB e dalle presenti disposizioni, in via subordinata* (sottolineato nostro) rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi” si chiede di chiarire il significato e cosa si debba intendere per acquisto *“a titolo definitivo”* e svolgimento dell’attività di gestione di crediti propri del gestore *“in via subordinata”*.

In particolare, con specifico riferimento al tema dell’acquisto *“a titolo definitivo”* si chiede di specificare se:

- (i) i gestori di crediti in sofferenza possano ricedere a terzi i crediti in sofferenza dagli stessi acquistati;
- (ii) sia escluso l’acquisto di crediti secondo la modalità c.d. *“pro solvendo”*.

Con riguardo al requisito del carattere subordinato dell’acquisto di crediti in sofferenza, si chiede se anche in questo caso il criterio da adottare sia di tipo reddituale o di altro tipo. In aggiunta, non è chiaro il motivo del requisito stesso. Laddove si voglia evitare che l’attività di investimento ponga rischi di solvenza del gestore (con ricadute sull’attività di gestione), allora al gestore dovrebbe essere preclusa tale attività. Diversamente, il gestore dovrebbe poter acquistare

crediti in sofferenza nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale senza ulteriori limitazioni.

#### **8. Attività connesse e strumentali (cfr. Parte Prima – Capitolo 3 - Sezione III – par. 1 delle Disposizioni)**

Si chiede di specificare se i gestori di crediti in sofferenza possano esercitare anche le attività connesse e strumentali con riferimento ai crediti gestiti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a) del TUB. In aggiunta, anche alla luce della prassi già esistente, le attività connesse e strumentali dovrebbero includere lo svolgimento, anche in sede giudiziaria, di azioni a tutela dei diritti del mandante rispetto ai crediti in gestione.

#### **9. Gestione di beni immobili (cfr. Parte Prima – Capitolo 3 - Sezione V delle Disposizioni)**

Con riferimento alla parte in cui si specifica che *"la detenzione e gestione di beni immobili è effettuata dal gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della "tipicità" (sottolineato nostro) dell'oggetto sociale e delle previsioni in materia di attività esercitabili"* si chiede di chiarire:

- (i) cosa si debba intendere con l'espressione *"tipicità dell'oggetto sociale"*;
- (ii) se i proventi derivanti dell'attività di detenzione e gestione di beni immobili possano rappresentare la maggioranza (assoluta o relativa) delle entrate del gestore di crediti in sofferenza.

In aggiunta, con riguardo a tale operatività immobiliare dei gestori di crediti in sofferenza, si potrebbe specificare che i gestori possono effettuare tutte le operazioni strumentali al recupero del credito, ivi inclusa la stipulazione (direttamente o per il tramite di società all'uopo costituite e detenute dal gestore) con gli acquirenti di crediti in sofferenza, di accordi di assunzione di debito, accollo, riscandenzamento ed esigibilità limitata (c.d. *"limited recourse"*).

#### **10. Recupero e riscossione (cfr. Parte Prima – Capitolo 1 – Sezione I – par. 3 delle Disposizioni)**

Con riferimento alla parte in cui la definizione di *"gestione di crediti in sofferenza"* include tra le possibili attività *"la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore"*, si chiede di chiarire se per *"riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore"* possa intendersi rispettivamente l'attività di incasso rispetto ad un pagamento volontariamente effettuato dal debitore (*"riscossione"*) e tutte le attività funzionali a ottenere il pagamento del debito, su base volontaria o coattiva (*"recupero"*).

### **11. Comunicazione al debitore ceduto effettuata dal *sub-servicer* (cfr. Disposizioni di Trasparenza Sez. VII-ter par. 4)**

Con riferimento alla parte in cui si prevede che “*per le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, la comunicazione è effettuata dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della medesima legge*” si chiede di specificare, in linea con la prassi attuale che la comunicazione in parola possa essere effettuata dal predetto soggetto anche per il tramite di delegati (*sub-servicer*) che abbiano ricevuto apposito mandato in tal senso.

### **12. Veicolo che effettua più tipologie di operazioni di cartolarizzazione (cfr. Parte II – Capitolo 1 – Sezione II – par. 1 delle Disposizioni)**

Con riferimento alla parte in cui si prevede che “*Il TUB (art. 114.2) prevede che, in via generale, le disposizioni riguardanti l’acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (Capo II del Titolo V) non si applichino quando la gestione di crediti in sofferenza è svolta: da gestori (1) per conto dei fondi gestiti; da banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati; da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB, anche per crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia; nonché, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione prevista del regolamento (UE) 2017/2402 (sottolineato nostro), salvo che nei casi dallo stesso specificamente indicati*” (Cfr. Parte Seconda – Capitolo 1 – Sezione II – par. 1 delle Disposizioni), si chiede se non sia più chiaro e coerente spostare il *focus* dell’esenzione dalla società veicolo alla tipologia di operazione di cartolarizzazione in concreto realizzata (ossia le operazioni del veicolo che adottino la segmentazione del rischio di credito). Si pensi al caso (in linea puramente teorica) di una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 che realizzi due operazioni di cartolarizzazione di cui una mono-tranche realizzata ai sensi della Legge n. 130 ed una con segmentazione del rischio di credito realizzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402: un’interpretazione che faccia leva sul solo dato letterale indurrebbe a ritenere che il predetto veicolo (ossia quello costituito ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402) sia completamente esentato dall’applicazione delle disposizioni riguardanti l’acquisto e la gestione di crediti in sofferenza anche quando realizza un’operazione ex Legge n. 130 che di per sé dovrebbe ricadere nel perimetro applicativo del Decreto 116/2014 (cfr. art. 114.2, comma 2 TUB).

### **13. Operatività in Italia delle società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 costituite in uno Stato membro UE (cfr. Parte II – Capitolo 1 – Sezione II – par. 1 delle Disposizioni)**

Con riferimento alla parte in cui si precisa che “Non è altresì soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d’Italia prevista dal presente Capitolo l’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402” (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione I delle Disposizioni), si chiede di specificare che l’esenzione non opera per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 costituite in un altro Stato Membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia (e, quindi, non ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130) laddove acquistino crediti in sofferenza in Italia; pertanto, in questo caso esse dovranno avvalersi di un gestore di crediti autorizzato ai sensi della Direttiva; al contrario, sono da ritenersi escluse quelle strutture di *servicing* diverse quand’anche eventualmente ammesse dalla legge applicabile nello Stato Membro di origine.

Questa specifica si potrebbe rendere necessaria per chiarire i confini dell’esenzione rispetto alle cartolarizzazioni con *tranching* anche nell’ipotesi di operazioni effettuate dall’estero su crediti “italiani”. L’intervento suggerito, da un lato, assicurerebbe la centralità del ruolo del gestore di crediti in sofferenza (presumibilmente italiani) mentre, dall’altro lato, eviterebbe l’emergere di orientamenti confliggenti in merito alla possibilità dei veicoli stranieri di realizzare operazioni *c.d. “tranciate”* su attivi italiani (e la cui esclusione non sembrerebbe in linea con lo spirito della Direttiva e la ratio dell’eccezione che la stessa permette).

#### **14. Gestione di crediti diversi dai crediti in sofferenza da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’albo indicato all’art. 106 del TUB (cfr. Parte Prima – Capitolo 11 – Sezione I – par. 1 delle Disposizioni)**

Si chiede di confermare che gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB possano, *inter alia*, esercitare l’attività di gestione dei crediti anche con riferimento ai crediti diversi dai crediti in sofferenza e al di fuori di qualsiasi altro regime autorizzativo (ad es. art. 115 del TULPS).

#### **15. Cambiamento della classificazione del credito gestito (cfr. Parte Prima – Capitolo 1 - Sezione I – par. 3 delle Disposizioni)**

Si chiede di confermare che:

- (i) un gestore di crediti in sofferenza che si trovi a gestire un credito classificato in “sofferenza” da parte del relativo *originator* possa continuare a gestire il predetto credito anche nell’ipotesi in cui questo dovesse essere successivamente riclassificato come “*inadempienza probabile*” (c.d. “**UTP**”);
- (ii) un gestore di crediti in sofferenza che si trovi a gestire un credito classificato come UTP possa continuare a gestirlo anche quando il credito dovesse essere riclassificato come “sofferenza”.

\*\*\*\*\*

**Milano, 23 settembre 2024**

**Con osservanza**

**Avv. Fabio Coco**

**Avv. Norman Pepe**

**Dott. Federico  
Callegaro**

**Avv. Loris Cottoni**

Cultore di diritto  
commerciale

**ADVANT-Nctm**

**iLS (Milan) S.T.A S.r.l.**

**Università di Verona**